

Tributario

IVA

IVA: a quali condizioni possono essere detratte le consulenze preparatorie?

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 24126 del 2019 la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione conferma la possibilità che l'IVA sia detratta anche con riferimento a consulenze il cui costo sia stato sostenuto in vista di un'iniziativa complessa e anche in assenza di operazioni attive, senza che occorra il concreto esercizio dell'attività d'impresa. È onere del contribuente dare prova della strumentalità in concreto tra l'operazione passiva e quelle attive, tenendo conto della sua effettiva natura in correlazione alle finalità imprenditoriali.

Orientamenti giurisprudenziali

<p>Conformi</p>	<p>Cass. civ. sez. trib. 5 luglio 2013, n. 16853, in CED Cass. Civ., Rv. 627139 Cass. civ. sez. trib., 26 maggio 2017, n. 13300, in CED Cass. Civ., Rv. 644248 Cass. civ., sez. trib., 2 febbraio 2004, n. 1863, in CED Cass. Civ., Rv. 569823 Cass. civ. sez. trib., 16 marzo 2005, n. 5739, in CED Cass. Civ., Rv. 582251 Cass. civ.sez. trib., 12 aprile 2006, n. 8583, in CED Cass. Civ., Rv. 590083 Cass. civ. sez. trib., 21 settembre 2016, n. 18475, in CED Cass. Civ., Rv. 641123 Cass. civ. sez. trib., 17 febbraio 2010, n. 3706, in CED Cass. Civ., Rv. 611695 Cass. civ. sez. trib., 9 aprile 2003, n. 5599, in CED Cass. Civ., Rv. 562048 Cass. civ. sez. trib., 29 aprile 2015, n. 8628, in CED Cass. Civ., Rv. 635574</p>
<p>Difformi</p>	<p>Non si rinvergono precedenti</p>

L'Amministrazione finanziaria riprende a tassazione l'IVA detratta da una società cooperativa a responsabilità limitata in relazione a **consulenze** necessarie per la realizzazione di un progetto finanziato con **fondi pubblici**. Le doglianze della società contribuente vengono accolte dai Giudici di merito.

Nell'ordinanza n. 24126 del 2019 la Sezione Sesta della Corte di Cassazione, accogliendo l'unico motivo di ricorso, **cassa con rinvio** la sentenza impugnata dall'Amministrazione finanziaria.

Secondo il Collegio, ai fini della **prova** dell'effettiva **inerenza** delle operazioni passive de quibus rispetto all'esercizio dell'impresa il Giudice del gravame si sarebbe limitato a porle in correlazione con l'esistenza di fatture relative a operazioni attive poste in essere nel periodo di imposta successivo senza vagliarne in concreto la **strumentalità**.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della detrazione dell'IVA è necessaria l'inerenza del bene o servizio

acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso: la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità è a carico del contribuente, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa **presumersi** in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente (**Cass. Civ., sez. trib., 5 luglio 2013, n. 16853**, in CED Cass. Civ., Rv. 627139). A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una **documentazione di supporto** da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (**Cass. Civ., sez. trib., 26 maggio 2017, n. 13300**, in CED Cass. Civ., Rv. 644248; **Cass. Civ., sez. trib., 8 ottobre 2014, n. 21184** in CED Cass. Civ., Rv. 632824).

È considerato inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle **condizioni necessarie** perché l'attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le **attività meramente preparatorie**, purché il contribuente dimostri l'effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l'acquisto e l'uso (**Cass. Civ., sez. trib., 2 febbraio 2004, n. 1863**, in CED Cass. Civ., Rv. 569823; **Cass. Civ., sez. trib., 16 marzo 2005, n. 5739**, in CED Cass. Civ., Rv. 582251; **Cass. Civ., sez. trib., 12 aprile 2006, n. 8583**, in CED Cass. Civ., Rv. 590083; **Cass. Civ., sez. trib., 21 settembre 2016, n. 18475**, in CED Cass. Civ., Rv. 641123).

È pertanto onere di chi invoca la detrazione IVA provare che le operazioni passive sono state effettivamente compiute nell'esercizio d'impresa, cioè in stretta connessione con le finalità imprenditoriali (Cass. Civ., sez. trib., 17 febbraio 2010, n. 3706, in CED Cass. Civ., Rv. 611695; Cass. Civ., sez. trib., 9 aprile 2003, n. 5599, in CED Cass. Civ., Rv. 562048). La valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell'effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell'impresa (Cass. Civ., sez. trib., 29 aprile 2015, n. 8628, in CED Cass. Civ., Rv. 635574).

Riferimenti normativi

Cassazione civile, sez. VI-T, ordinanza 27 settembre 2019, n. 24126